

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER START-UP E PMI INNOVATIVE**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07.11.2024 la Legge 162/2024, in vigore dal 22.11.2024 contenente le disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. In questa scheda analizziamo le novità normative.

- **ZES UNICA PRODUZIONE PRIMARIA, FORESTALE E PESCA/ACQUACOLTURA: DOMANDE DAL 20 NOVEMBRE**

Con Decreto è stata data attuazione al credito d'imposta per gli investimenti nella "ZES unica" per le imprese attive nei settori: della produzione primaria di prodotti agricoli; forestale; della pesca e dell'acquacoltura. Le domande dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate dal 20.11.2024 al 17.01.2025.

- **OMAGGI NATALIZI: IL TRATTAMENTO FISCALE**

In questa scheda riepiloghiamo le fattispecie più frequenti in merito alla disciplina degli omaggi fatti da imprese ed esercenti arti e professioni.

- **MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I: DOMANDE DAL 10.12.2024**

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto MIMIT inerente la concessione per l'anno 2024 della misura agevolativa voucher 3I. Successivamente è stato pubblicato il decreto direttoriale del 19 novembre con i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione, in partenza il 10 dicembre 2024. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari e la misura.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 29.11.2024 AL 13.12.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Acconto novembre delle PIVA: il MEF rende ufficiale il rinvio al 16 gennaio

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 136 del 27 novembre rende ufficiale il rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi delle partite IVA. Il comunicato specifica che per i titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro (rinvio anche per i forfettari) è prevista la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre. I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Attenzione al fatto che la proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Saldo di cassa negativo e accertamento induttivo

L'ordinanza della Corte di cassazione numero 25750 del 26 settembre 2024 prende in esame la situazione in cui dalla contabilità del contribuente risulti un saldo di cassa negativo. La Corte pone l'accento sul fatto che

- ◆ se il saldo di cassa in rosso risulti acclarato, solo questo è sufficiente per giustificare un accertamento induttivo. Infatti, la sussistenza di un saldo di cassa negativo implica che le voci di spesa siano superiori agli introiti registrati; questo, oltre a costituire una evidente anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati, in misura pari almeno al disavanzo.
- ◆ Per quanto riguarda l'onere della prova qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio a carico dell'ente è soddisfatto proprio dalla presenza dei documenti relativi ai suddetti conti. Invece, per quanto riguarda il contribuente, si determina un'inversione dell'onere della prova, che diviene a suo carico: sarà il contribuente a dover dimostrare che gli elementi risultanti dalla documentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili.

Portale SIISL: iscrizione automatica per i disoccupati

Il Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) previsto dal Decreto Lavoro 48/2023 è nato per contribuire a gestire i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza. Negli ultimi mesi, anche grazie all'intelligenza artificiale, sta evolvendo verso una gestione più ampia del mercato del lavoro e a breve permetterà l'accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale. E' stato pubblicato il [decreto ministeriale 174 del 21 novembre 2024](#) con le modalità attuative degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione che fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpl e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porta all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro. Dal 18 dicembre 2024 la piattaforma sarà aperta a tutti i



cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa. Lo stesso decreto indica, inoltre, le modalità e le condizioni attraverso cui anche i datori di lavoro possono pubblicare su SIIISL le proprie ricerche di personale.

Oggettività e soggettività delle fatture false

Con l'ordinanza n 27548/2024 la Cassazione statuisce che le operazioni fatturate possono essere al contempo qualificate come soggettivamente e oggettivamente inesistenti. In particolare, la Suprema Corte, nell'ordinanza in questione ha qualificato le operazioni indicate nelle fatture come:

- ◆ operazioni giuridicamente inesistenti quando si è in presenza di una divergenza fra realtà fattuale e rappresentazione esposta in fattura. Ciò avviene quando il contratto di appalto, seppur formalmente redatto secondo le caratteristiche previste dal Codice civile, nella sostanza celi una somministrazione di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato a compierla,
- ◆ operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto, nonostante la "realtà" delle prestazioni sottostanti, nel caso di somministrazione di manodopera, ove illecita, non è prevista l'emissione della fattura e, pertanto, non è ammissibile la contabilizzazione dei documenti contabili quali elementi passivi,
- ◆ operazioni soggettivamente inesistenti, nel caso in cui il contribuente abbia costituito un "sistema di intermediazione fittizia nella catena di fatturazione" al fine di far risultare di fatto, alle sue dipendenze, lavoratori incardinati presso altre società.

Infine, la partecipazione attiva del legale rappresentante della società è considerata una presunzione grave e precisa della sua consapevolezza della frode.

Permessi sindacali: l'uso improprio porta al licenziamento

La questione trattata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 29135/2024 si inserisce nell'ambito della regolamentazione dei permessi sindacali e del loro uso corretto. Questo caso rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, trattando sia le implicazioni relative ai diritti dei lavoratori che i poteri di controllo del datore di lavoro attraverso investigazioni private, nonché il tema della proporzionalità delle sanzioni disciplinari. La Corte ha ribadito che il diritto ai permessi sindacali deve essere esercitato nel rispetto della finalità sindacale e che il datore di lavoro ha il diritto di verificarne l'uso anche con investigazioni private. È stato confermato che i motivi del licenziamento erano stati chiaramente esplicitati nella lettera di contestazione e nel successivo provvedimento. Infine, la Cassazione ha evidenziato come la gravità della condotta del lavoratore giustificasse il licenziamento per giusta causa.

Costo medio orario: decreti per settore metalmeccanici e pulizie- multiservizi

Il Ministero del lavoro ha fornito con due decreti successivi le tabelle del costo medio orario del lavoro ai fini dei contratti pubblici per due ampi settori produttivi. In particolare:

- ◆ con il [Decreto direttoriale 73 del 22.11.2024](#) si fissa il costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e imprese della installazione di impianti, applicabile per i contratti pubblici. Il decreto contiene le tabelle dettagliate riguardanti distintamente gli operai e gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2024.



- ◆ [nel decreto direttoriale n. 74 del 24 novembre 2024](#) è definito il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito al periodo decorrente da luglio 2024. Le tabelle allegate al decreto forniscono separatamente gli importi per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.

Rottamazione quater: sesta rata entro il 9 dicembre

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il 30 novembre 2024. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024. Attenzione al fatto che, in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Fondo Nuove Competenze pubblicato il decreto

Il [decreto relativo al Fondo Nuove Competenze 2024](#), è stato pubblicato il 26 novembre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro. Questa edizione del Fondo, ridenominato Fondo Competenze per l'innovazione, è finanziata con 730 milioni di euro. Il contributo massimo varia in base alla tipologia di intervento:

- ◆ Sistemi formativi: fino a 12 milioni di euro per ciascun gruppo, con un limite del 60% dei lavoratori dipendenti coinvolti del big player capofila.
- ◆ Filiere formative: fino a 8 milioni di euro per progetto.
- ◆ Datori di lavoro singoli: massimo 2 milioni di euro, con l'obbligo di presentare una sola domanda di contributo.

Come nella seconda edizione, il Fondo copre il 60% della retribuzione oraria e il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per le ore dedicate alla formazione. Il decreto prevede un successivo avviso pubblico per la selezione delle richieste con le modalità operative per fare domanda.

Concludiamo informando che con decreto MIMIT è stata disposta al 27 novembre la chiusura dello sportello per il Bando Marchi causa esaurimento delle risorse.



NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER START-UP E PMI INNOVATIVE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07.11.2024 la **Legge 162/2024** contenente le disposizioni per la **promozione** e lo **sviluppo** delle **start-up** e delle piccole e medie imprese (**PMI innovative**), mediante **agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**.

In questa scheda analizziamo il contenuto delle **novità normative**.

NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER START-UP E PMI INNOVATIVE					
PREMESSA	Le norme, in vigore dal 22.11.2024 , riguardano espressamente le categorie di imprese che soddisfano determinati requisiti :				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REQUISITI DELLE PMI INNOVATIVE¹</th> <th>REQUISITI DELLE START UP INNOVATIVE²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; ◆ certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato; ◆ non quotata in un mercato regolamentato; ◆ non contestualmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative. <p>Una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; ◆ impiega personale altamente </td> <td> <p>Una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; ◆ residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; ◆ non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione; ◆ non distribuisce e non ha distribuito utili; ◆ oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; ◆ non è il risultato di fusione, </td> </tr> </tbody> </table>	REQUISITI DELLE PMI INNOVATIVE ¹	REQUISITI DELLE START UP INNOVATIVE ²	<p>Una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; ◆ certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato; ◆ non quotata in un mercato regolamentato; ◆ non contestualmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative. <p>Una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; ◆ impiega personale altamente 	<p>Una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; ◆ residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; ◆ non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione; ◆ non distribuisce e non ha distribuito utili; ◆ oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; ◆ non è il risultato di fusione,
	REQUISITI DELLE PMI INNOVATIVE ¹	REQUISITI DELLE START UP INNOVATIVE ²			
<p>Una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; ◆ certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato; ◆ non quotata in un mercato regolamentato; ◆ non contestualmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative. <p>Una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; ◆ impiega personale altamente 	<p>Una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; ◆ residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; ◆ non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione; ◆ non distribuisce e non ha distribuito utili; ◆ oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; ◆ non è il risultato di fusione, 				

¹ art. 4 del D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015

² art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012



	<p>qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato; 	<p>scissione o cessione di ramo d'azienda.</p> <p>Una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; ◆ impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); ◆ è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato 								
<p>AGEVOLAZIONI START-UP E PMI INNOVATIVE</p>	<p>La Legge 162/2024 ha inserito alcune novità riguardanti le agevolazioni fiscali preesistenti per il mondo delle start-up e delle PMI innovative, di seguito riepilogate:</p> <table border="1" data-bbox="443 1234 1437 2004"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1234 660 1312">AGEVOLAZIONE</th> <th data-bbox="660 1234 1437 1312">CONTENUTO IN SINTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1312 660 1541"> <p>Esenzione per i capital gain su partecipazioni in PMI e start-up innovative³</p> </td> <td data-bbox="660 1312 1437 1541"> <p>Regime di esenzione per le plusvalenze, a specifiche condizioni, sia su partecipazioni qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1541 660 1906"> <p>Somme investite in PMI e start-up innovative⁴</p> </td> <td data-bbox="660 1541 1437 1906"> <p>In caso di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative viene riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le persone fisiche: una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; ◆ per le persone giuridiche, una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1906 660 2004"> <p>Detrazione</p> </td> <td data-bbox="660 1906 1437 2004"> <p>In alternativa al punto precedente, viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda Irpef del 50% della somma investita</p> </td> </tr> </tbody> </table>		AGEVOLAZIONE	CONTENUTO IN SINTESI	<p>Esenzione per i capital gain su partecipazioni in PMI e start-up innovative³</p>	<p>Regime di esenzione per le plusvalenze, a specifiche condizioni, sia su partecipazioni qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative</p>	<p>Somme investite in PMI e start-up innovative⁴</p>	<p>In caso di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative viene riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le persone fisiche: una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; ◆ per le persone giuridiche, una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro 	<p>Detrazione</p>	<p>In alternativa al punto precedente, viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda Irpef del 50% della somma investita</p>
AGEVOLAZIONE	CONTENUTO IN SINTESI									
<p>Esenzione per i capital gain su partecipazioni in PMI e start-up innovative³</p>	<p>Regime di esenzione per le plusvalenze, a specifiche condizioni, sia su partecipazioni qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative</p>									
<p>Somme investite in PMI e start-up innovative⁴</p>	<p>In caso di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative viene riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le persone fisiche: una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; ◆ per le persone giuridiche, una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro 									
<p>Detrazione</p>	<p>In alternativa al punto precedente, viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda Irpef del 50% della somma investita</p>									

³ Art. 14 D.L. 73/2021

⁴ Art. 29 D.L. 179/2012 modificato dall'art. 1, comma 66 della Legge 232/2016.



	<p>IRPEF al 50%⁵</p>	<p>dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start-up innovative</p>					
	<p>Detrazione IRPEF al 50% nei limiti del regime de minimis⁶</p>	<p>Rispetto alla detrazione ordinaria, per gli investimenti effettuati dall'01.01.2020, è riconosciuta in via prioritaria una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in Pmi innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000 euro, nei limiti del regime "de minimis"</p>					
<p>SUPERAMENTO LIMITE DI DETRAIBILITÀ PER GLI INCAPIENTI</p>	<p>Uno dei punti chiave della nuova legge riguarda la tutela degli incapienti che effettuano investimenti in start-up innovative e in PMI innovative. In particolare, nei casi in cui è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, ◆ per l'eccedenza sia riconosciuto un credito d'imposta. <p>I beneficiari potranno utilizzare tale credito direttamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione tramite modello F24 nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.</p> <p> Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (quindi dal 2024 per i soggetti solari).</p>						
<p>INVESTIMENTI EFFETTUATI IN REGIME DE MINIMIS</p>	<p>L'intervento normativo apporta alcune modifiche all'esenzione temporanea dall'imposta sulle plusvalenze che le persone fisiche hanno ricavato dalla vendita di partecipazioni in start-up e PMI innovative.</p> <p>In particolare, l'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di start-up innovative non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis. A decorrere dall'entrata in vigore delle novità, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ viene eliminata l'esenzione per gli investimenti effettuati in regime de minimis; ◆ restano agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%, <p>Un'altra modifica al riguarda l'esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenuta dalla vendita di partecipazioni in imprese innovative, sia start-up che PMI:</p> <table border="1" data-bbox="507 1888 1401 1993"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="507 1888 1401 1944">REQUISITI DELLE PLUSVALENZE PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1944 587 1993">1)</td> <td data-bbox="587 1944 1401 1993">Essere realizzate da persone fisiche</td> </tr> </tbody> </table>			REQUISITI DELLE PLUSVALENZE PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE		1)	Essere realizzate da persone fisiche
REQUISITI DELLE PLUSVALENZE PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE							
1)	Essere realizzate da persone fisiche						

⁵ Art. 29-bis D.L. 179/2012

⁶ Art. 38, comma 7 D.L. 3/2015 modificato dall'art. 38, comma 7 D.L. 34/2020.





		2)	Derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale entro il 31.12.2025	
		3)	Essere detenute per almeno 3 anni	



DAL 20 NOVEMBRE DOMANDE AGEVOLAZIONE ZES UNICA SETTORI PRODUZIONE PRIMARIA, FORESTALE E DELLA PESCA/ACQUACOLTURA

Con **D.M. dell'18.09.2024** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha **attuato il credito d'imposta** per gli **investimenti** nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ("ZES unica") per le **imprese** attive nei **settori**:

- ◆ della **produzione primaria** di **prodotti agricoli**;
- ◆ **forestale**;
- ◆ della **pesca** e **dell'acquacoltura**.

Le **domande** riguardanti le **spese ammissibili** dovranno essere **inviate** all'Agenzia delle Entrate **dal 20.11.2024 al 17.01.2025**, secondo il **modello appositamente approvato**.

DAL 20 NOVEMBRE DOMANDE AGEVOLAZIONE ZES UNICA SETTORI PRODUZIONE PRIMARIA, FORESTALE E DELLA PESCA/ACQUACOLTURA					
PREMESSA	<p>L'art. 16-bis del D.L. 124/2023⁷ ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 16.05.2024 al 15.11.2024, ◆ abbiano effettuato investimenti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, in strutture produttive situate nell'ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (c.d. "ZES unica"). <p>Si ricorda che la "Zes unica include i territori di varie Regioni prevalentemente del Sud Italia – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.</p> <p>Con il D.M. 18.09.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11.11.2024, sono state definite le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame.</p> <p>Le domande riguardanti le spese ammissibili dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate dal 20.11.2024 al 17.01.2025, con contributo riconosciuto per l'anno 2024 nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro.</p> <p>Per l'invio della comunicazione deve essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024.</p> <p>La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà determinata e resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 27 gennaio 2025.</p>				
AMBITO SOGGETTIVO	<p>I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>le imprese attive nel settore forestale</td> </tr> </tbody> </table>	1)	le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	2)	le imprese attive nel settore forestale
1)	le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea				
2)	le imprese attive nel settore forestale				

⁷ introdotto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 63/2024.



	<p>3) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura</p> <p>Sono invece escluse:</p> <p>1) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti, a seguito di una decisione della Commissione europea, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno⁸</p> <p>2) le imprese in difficoltà⁹</p> <p>3) le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p> <p>4) le imprese specificamente individuate all'art. 1, Regolamento (UE) 2022/2473</p>		
<p>AMBITO OGGETTIVO</p>	<p>L'agevolazione riguarda gli acquisti effettuati dal 16.05.2024 al 15.11.2024, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio ZES.</p> <p> È incluso nell'agevolazione anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.</p> <p>Gli immobili oggetto di investimento devono essere effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Si segnala, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato; ◆ non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a euro 50.000. 		
<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p>	<p>Il decreto in esame, inoltre, definisce nel dettaglio tutti gli investimenti agevolabili:</p> <table border="1" data-bbox="446 1500 1444 2000"> <tr> <td data-bbox="446 1500 662 2000"> <p>Imprese operanti nei settori agricolo e forestale</p> </td> <td data-bbox="662 1500 1444 2000"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'art. 8 definisce i requisiti per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le imprese attive nel settore forestale; ◆ l'art. 9 individua i costi ammissibili per le microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; ◆ l'art. 10 definisce i costi ammissibili per grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; ◆ l'art. 11 elenca i costi ammissibili relativi agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento in favore delle imprese attive nel settore forestale; </td> </tr> </table>	<p>Imprese operanti nei settori agricolo e forestale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'art. 8 definisce i requisiti per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le imprese attive nel settore forestale; ◆ l'art. 9 individua i costi ammissibili per le microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; ◆ l'art. 10 definisce i costi ammissibili per grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; ◆ l'art. 11 elenca i costi ammissibili relativi agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento in favore delle imprese attive nel settore forestale;
<p>Imprese operanti nei settori agricolo e forestale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'art. 8 definisce i requisiti per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le imprese attive nel settore forestale; ◆ l'art. 9 individua i costi ammissibili per le microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; ◆ l'art. 10 definisce i costi ammissibili per grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; ◆ l'art. 11 elenca i costi ammissibili relativi agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento in favore delle imprese attive nel settore forestale; 		

⁸ conformemente all'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) 2022/2472.

⁹ ai sensi dell'art. 1, comma 5 del medesimo Regolamento.



	<p>Imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'art. 12 definisce i costi ammissibili relativi agli aiuti ai sistemi agroforestali in favore delle imprese attive nel settore forestale ◆ l'art. 14 definisce gli investimenti ammissibili per le piccole-medie imprese attive nei settori pesca e acquacoltura; ◆ l'art. 15 individua gli investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori; ◆ l'art. 16 elenca gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; ◆ l'art. 17 elenca gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca; ◆ l'art. 18 individua gli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura. ◆ l'art. 18 individua gli investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura 				
<p>CREDITO SPETTANTE</p>	<p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni per l'anno 2024.</p> <p> L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al beneficio richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il credito per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli può:</p> <table border="1" data-bbox="523 1527 1382 1684"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">a)</td> <td>arrivare al 65% dei costi ammissibili</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">b)</td> <td>essere incrementato all'80% per investimenti di giovani agricoltori o con obiettivi ambientali, climatici oppure di benessere animale</td> </tr> </table> <p>Per le imprese forestali, è pari al 100% dei costi, salve eventuali riduzioni.</p> <p>Per stabilire il momento in cui gli investimenti si reputano effettuati e il valore dei beni agevolabili, si applicano criteri di rilevanza rispetto al reddito previsti dal Tuir¹⁰, a prescindere dai principi contabili adottati: il credito è calcolato sul costo totale dei beni agevolabili – con riferimento al costo sostenuto dal locatore per l'acquisto in caso di investimenti con locazione finanziaria – al netto delle spese di manutenzione.</p>		a)	arrivare al 65% dei costi ammissibili	b)	essere incrementato all'80% per investimenti di giovani agricoltori o con obiettivi ambientali, climatici oppure di benessere animale
a)	arrivare al 65% dei costi ammissibili					
b)	essere incrementato all'80% per investimenti di giovani agricoltori o con obiettivi ambientali, climatici oppure di benessere animale					

¹⁰ art. 109, commi 1 e 2.



ACCESSO AL CREDITO	<p>Le imprese che vogliono beneficiare dell'agevolazione dovranno inviare all'Agenzia delle entrate dal 20.11.2024 al 17.01.2025, una comunicazione con le spese ammissibili sostenute dal 16 maggio al 15 novembre 2024.</p> <p>Nell'arco della suddetta finestra temporale le imprese possono inviare una nuova richiesta che annulla la precedente; è poi possibile anche presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito.</p>			
MODELLO E ISTRUZIONI	<p>La comunicazione contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d'imposta deve essere inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.</p> <p>La trasmissione telematica avviene utilizzando esclusivamente il software "ZESUNICAAGRICOLA".</p> <table border="1" data-bbox="692 824 1222 1057"><tr><td>LINK UTILI</td></tr><tr><td>MODELLO</td></tr><tr><td>ISTRUZIONI</td></tr></table>	LINK UTILI	MODELLO	ISTRUZIONI
LINK UTILI				
MODELLO				
ISTRUZIONI				
UTILIZZO DEL CREDITO	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ esclusivamente in compensazione;◆ presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto del versamento;◆ a decorrere dal giorno lavorativo successivo dalla pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che fissa la percentuale del credito spettante. <p>Si ricorda che il credito d'imposta in esame deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo¹¹.</p> <p> Se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il bonus è rideterminato escludendo il costo di tali beni; per i beni dismessi o venduti o destinati ad altre strutture, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello del funzionamento, il costo è ugualmente soggetto a rideterminazione.</p> <p>Altro requisito importante per le imprese beneficiarie è il mantenimento dell'attività nella ZES unica per almeno 5 anni successivi all'investimento, pena</p>			

¹¹ art. 5, comma 3 del D.M. 18.09.2024.



	la decadenza dai benefici . Da notare poi che anche l' accertamento dell'insussistenza dei requisiti o di elementi della documentazione non rispondenti al vero comporta la decadenza dal credito d'imposta.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI	<p>È esclusa la cumulabilità del beneficio in esame con aiuti "de minimis" che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto previste dal Decreto in esame.</p> <p>Il credito d'imposta è, tuttavia, cumulabile:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli ammessi all'agevolazione;◆ con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto;◆ nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato¹², fermo restando quanto previsto circa l'incumulabilità con credito d'imposta 5.0¹³. <p> Le imprese nella comunicazione dovranno dichiarare, infatti, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e aiuti de minimis oltre a specificare che il relativo cumulo non determina il superamento dei limiti consentiti dalle norme comunitarie.</p>

¹² ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

¹³ art. 38, comma 18 del D.L. 19/2024.



OMAGGI NATALIZI: IL TRATTAMENTO FISCALE

Con l'avvicinarsi delle **festività natalizie** riepiloghiamo la disciplina **degli omaggi** fatti da **imprese ed esercenti arti e professioni**, in quanto per individuare correttamente le **regole** occorre **differenziare il trattamento** in relazione:

- ◆ alla **tipologia di bene ceduto**, oggetto o meno dell'attività esercitata, nonché
- ◆ ai **soggetti destinatari** (clienti, dipendenti o altri soggetti).

In questa scheda analizziamo le **fattispecie** che si possono presentare più di frequente.

OMAGGI NATALIZI: IL TRATTAMENTO FISCALE							
OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA: ASPETTI IVA	<p>Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite od omaggi) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sono imponibili ai fini IVA,◆ con conseguente diritto alla detrazione senza limitazioni (salvo specifici regimi soggettivi come, ad esempio, il pro-rata). <p>Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e lasciano pertanto impregiudicato il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte.</p> <p>Sotto il profilo operativo, all'atto della cessione gratuita la società che produce o commercializza il bene ha la possibilità di procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ applicando la rivalsa dell'IVA: con emissione della fattura secondo la disciplina ordinaria, versamento dell'imposta da parte del cessionario e conseguente diritto alla detrazione dell'IVA in capo a quest'ultimo;◆ non applicando la rivalsa dell'IVA: l'impresa che assoggetta ad IVA la cessione gratuita del bene ha facoltà di non esercitare la rivalsa e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l'omaggio il pagamento dell'IVA esposta in fattura. <p>Se il diritto alla rivalsa dell'IVA non è esercitato l'operazione può essere certificata con le seguenti modalità, tra loro alternative:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Fattura ordinaria senza rivalsa IVA</td><td>Il cessionario registra il documento, riportante apposita dicitura, senza procedere alla detrazione dell'IVA</td></tr><tr><td>Tenuta registro omaggi</td><td>Sul quale annotare i valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno (distinto per aliquota), unitamente all'imposta dovuta (distinta per aliquota)</td></tr><tr><td>Autofattura</td><td>Da emettere singolarmente per ciascuna cessione oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese. Il documento dovrà indicare, tra l'altro, il valore normale dei beni ceduti, l'aliquota applicabile e la relativa imposta</td></tr></tbody></table>	Fattura ordinaria senza rivalsa IVA	Il cessionario registra il documento, riportante apposita dicitura, senza procedere alla detrazione dell'IVA	Tenuta registro omaggi	Sul quale annotare i valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno (distinto per aliquota), unitamente all'imposta dovuta (distinta per aliquota)	Autofattura	Da emettere singolarmente per ciascuna cessione oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese. Il documento dovrà indicare, tra l'altro, il valore normale dei beni ceduti, l'aliquota applicabile e la relativa imposta
Fattura ordinaria senza rivalsa IVA	Il cessionario registra il documento, riportante apposita dicitura, senza procedere alla detrazione dell'IVA						
Tenuta registro omaggi	Sul quale annotare i valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno (distinto per aliquota), unitamente all'imposta dovuta (distinta per aliquota)						
Autofattura	Da emettere singolarmente per ciascuna cessione oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese. Il documento dovrà indicare, tra l'altro, il valore normale dei beni ceduti, l'aliquota applicabile e la relativa imposta						





Le **autofatture per omaggi** devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo Sdi utilizzando il **"tipo documento TD27"**.

RIVALSA IVA	SOLUZIONE FISCALE / AMMINISTRATIVA PER IL CEDENTE
SÌ (caso raro)	<ul style="list-style-type: none">♦ il cedente emette fattura elettronica♦ il cessionario annota il documento nel registro IVA acquisti, con diritto alla detrazione
NO (caso frequente)	<ul style="list-style-type: none">♦ emissione fattura ordinaria, o♦ tenuta e annotazione sul registro omaggi, o♦ emissione autofattura, singola o mensile

Sono invece **escluse da IVA** le cessioni gratuite di:

- ♦ beni per i quali **non sia stata operata**, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, **la detrazione** dell'imposta ex art. 19 D.P.R. 633/1972¹⁴;
- ♦ beni **non rientranti nell'attività propria dell'impresa**, se di costo unitario non **superiore a euro 50**. Se l'omaggio è costituito da **più beni in una confezione unica** (es: "cesto regalo") la soglia di euro 50 va calcolata con riferimento alla totalità dei beni in esso contenuti. Tal concetto non si applica, però, alla stessa persona vengono regalati più beni (singolarmente confezionati) di valore ≤ euro 50 in occasioni distinte (es: a Pasqua e a Natale);

Esempio

La Buonissimi S.r.l. che produce e vende panettoni potrà effettuare omaggi di spumante senza applicare l'IVA, se il costo unitario è ≤ euro **50**, mentre dovrà necessariamente applicare l'imposta sulle cessioni gratuite di panettoni, in quanto beni oggetto dell'attività propria dell'impresa

Esempio

Si consideri un cesto natalizio è composto da:

- ♦ spumante, valore unitario 30 euro;
- ♦ panettone, valore unitario 25 euro;
- ♦ torrone, valore unitario 10 euro.

Il valore unitario dei beni è inferiore alla soglia prevista ma il loro confezionamento congiunto in **un unico cesto regalo** preclude il diritto alla deducibilità integrale della spesa

Infine, è prevista un'ipotesi di **indetraibilità oggettiva dell'IVA** assoluta sugli acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che si qualificano come di rappresentanza agli effetti delle imposte sul reddito, tra cui rientrano gli omaggi, derogata **soltanto per i beni di costo unitario non superiore a euro 50.00**.

¹⁴ anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972.



Beni di costo unitario
≤ € 50



IVA DETRAIBILE

IVA INDETRAIBILE



Le regole per la detrazione dell'IVA valgono anche per gli omaggi costituiti **da beni alimentari** (ad esempio vini, dolci, etc.), ancorché qualificabili come spese di rappresentanza, purché di **costo unitario non superiore a 50 euro**.

In tali casi, infatti, non trova applicazione l'**espressa limitazione** prevista in questo caso dall'art. 19-bis-1, lettera f) del D.P.R. 633/1972¹⁵.

SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	Sì indipendentemente dal costo unitario	Soggetta a IVA
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Non soggetta a IVA

OMAGGI INTERNAZIONALI

Sempre più spesso i destinatari degli omaggi di fine anno possono essere anche **clienti esteri**. In tal caso, occorre distinguere a seconda che si tratti di soggetti UE o extra-UE.

	OMAGGI A CLIENTI UE	OMAGGI A CLIENTI EXTRA UE
TIPOLOGIA OPERAZIONE	ASPETTI IVA	ASPETTI IVA
Cessione di beni prodotti o commercializzati dall'impresa cedente	Se il cessionario è un soggetto passivo UE non si è in presenza di una cessione intra-UE di beni in quanto manca l'onerosità della cessione. La cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (C.M. 13/1994)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ cessione non imponibile IVA ◆ cedente deve effettuare tutti gli adempimenti contabili e documentare uscita dei beni dall'UE

¹⁵ Circolare AdE 54/E/2022.



			<ul style="list-style-type: none"> ◆ non rilevano ai fini del plafond (cessione priva di corrispettivo) 																		
	Cessione di beni NON prodotti o commercializzati dall'impresa cedente	Cessione esclusa da IVA (la C.M. 13/1994 precisa che ritorna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ cessioni fuori campo IVA; ◆ redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es, fattura pro forma) 																		
	Omaggi ricevuti	Operazione soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitari . L'eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura (conservare documentazione estera per vincere la presunzione di acquisto "in nero")	Emettere bolletta doganale all'atto di introduzione, anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo																		
<p>OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA: IMPOSTE DIRETTE</p>	I beni gratuitamente distribuiti ai clienti rientrano nella fattispecie delle spese di rappresentanza deducibili con i seguenti limiti:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valore unitario omaggio</th> <th>Ricavi/proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.50 CE)</th> <th>Massimo deducibile</th> <th>Limite di spesa deducibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">> € 50</td> <td>Fino a euro 10 milioni</td> <td>1,5%</td> <td>€ 150.000</td> </tr> <tr> <td>Per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni</td> <td>0,60%</td> <td>€ 390.000</td> </tr> <tr> <td>Oltre euro 50 milioni</td> <td>0,40%</td> <td>€ 390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico</td> </tr> <tr> <td>≤ € 50</td> <td>Indipendentemente dai ricavi/proventi</td> <td>Interamente deducibile</td> <td>Non partecipa a determinare il plafond</td> </tr> </tbody> </table>				Valore unitario omaggio	Ricavi/proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.50 CE)	Massimo deducibile	Limite di spesa deducibile	> € 50	Fino a euro 10 milioni	1,5%	€ 150.000	Per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni	0,60%	€ 390.000	Oltre euro 50 milioni	0,40%	€ 390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico	≤ € 50	Indipendentemente dai ricavi/proventi	Interamente deducibile
Valore unitario omaggio	Ricavi/proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.50 CE)	Massimo deducibile	Limite di spesa deducibile																		
> € 50	Fino a euro 10 milioni	1,5%	€ 150.000																		
	Per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni	0,60%	€ 390.000																		
	Oltre euro 50 milioni	0,40%	€ 390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico																		
≤ € 50	Indipendentemente dai ricavi/proventi	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond																		
	Esempio																				



A Natale 2024 un'azienda omaggia i propri clienti con:

- ◆ 10 panettoni artigianali, acquistati cadauno a euro 25 + IVA
- ◆ 5 bottiglie di champagne acquistate cadauna a euro 100 + IVA.

Ai fini IVA l'azienda **detrae integralmente l'IVA** sui panettoni (costo unitario < 50 euro), mentre resta indetraibile l'IVA sullo champagne.

Ai fini IRES il costo dei panettoni è interamente deducibile per un totale di euro 250 (= 10 x 25), mentre il costo dello champagne partecipa al *plafond* delle spese di rappresentanza. Supponendo un totale di ricavi di euro 100.000 e altre spese di rappresentanza per euro 1.000. Nel modello Redditi 2025 (anno d'imposta 2024) si dovrà calcolare:

- ◆ costo da cumulare per il limite di deducibilità pari a euro 610 (5 x 100 + 22% IVA Indetraibile);
- ◆ spese di rappresentanza da verificare: 1.000 + 610 = euro 1.610.

%	Ricavi	Deducibile
1,50%	100.000	1.500

Pertanto, sarà indeducibile una quota pari a euro 110 (1.610 – 1.500)

Si considerano **“inerenti”** le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

- ◆ erogazioni a **titolo gratuito**;
- ◆ effettuate con **finalità promozionali** o di pubbliche relazioni;
- ◆ il cui sostenimento risponda a **criteri di ragionevolezza** in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore¹⁶.

Le regole sopra descritte trovano applicazione soltanto per le **cessioni gratuite di beni**: l'espresso riferimento normativo ai “beni” di modico valore non permette, infatti, di estendere la previsione anche **alle prestazioni gratuite di servizi** che restano deducibili dal reddito d'impresa soltanto quando rispettano **i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”**¹⁷.

**OMAGGI
EFFETTUATI DA
LAVORATORI
AUTONOMI:
ASPETTI IVA**

Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (**artisti e professionisti**) sono **fuori dal campo di applicazione dell'IVA** in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo. Pertanto, **non vi è l'obbligo di emissione della fattura** in capo al professionista o all' esercente arte o professione.

Gli artisti e professionisti possono procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di **costo unitario pari o inferiore ad euro 50**.

SOGGETTO

DETRAZIONE IVA A CREDITO

CESSIONE

¹⁶ art. 1, comma 1 del D.M. 19.11.2008.

¹⁷ circolare n. 34/E/2009.



				GRATUITA																		
		Professionista o artista	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Fuori campo IVA																		
OMAGGI EFFETTUATI DA LAVORATORI AUTONOMI: IMPOSTE DIRETTE	<p>Gli esercenti arte o professione possono dedurre le spese per gli omaggi (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza) nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, concorre al predetto limite.</p> <p>Ai fini del reddito di lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il <i>plafond</i> delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>L'avvocato Verdi nel periodo d'imposta 2024 ha percepito compensi per 150.000 euro. Le spese di rappresentanza ammontano a 1.800 euro, di cui 600 euro per beni di costo unitario inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 600 concorrono a formare il <i>plafond</i> di deducibilità dei compensi; ◆ le spese di rappresentanza sono deducibili per cassa soltanto nel limite dell'1% dei compensi, quindi fino a 1.500 euro (1% di 150.000 = 1.500); ◆ l'ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 300 euro. </div>																					
TABELLA DI SINTESI	<p>La tabella riepiloga il trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, per le imprese e per i professionisti.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SOGGETTO</th> <th colspan="2">DISCIPLINA IVA</th> <th>IRPEF / IRES</th> </tr> <tr> <th>DETRAZIONE</th> <th>CESSIONE GRATUITA</th> <th>DEDUCIBILITÀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Imprese</td> <td>Sì se costo unitario ≤ 50 €</td> <td rowspan="2">◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa; ◆ Esclusa da IVA negli altri casi</td> <td rowspan="2">◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/ proventi; ◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50</td> </tr> <tr> <td>NO se costo unitario > 50 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Lavoratori autonomi</td> <td>Sì se costo unitario ≤ 50 €</td> <td rowspan="2">Esclusa da IVA</td> <td rowspan="2">Sì, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta</td> </tr> <tr> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>					SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ	Imprese	Sì se costo unitario ≤ 50 €	◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa; ◆ Esclusa da IVA negli altri casi	◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/ proventi; ◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50	NO se costo unitario > 50 €	Lavoratori autonomi	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Esclusa da IVA	Sì, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	NO
SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES																			
	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ																			
Imprese	Sì se costo unitario ≤ 50 €	◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa; ◆ Esclusa da IVA negli altri casi	◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/ proventi; ◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50																			
	NO se costo unitario > 50 €																					
Lavoratori autonomi	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Esclusa da IVA	Sì, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta																			
	NO																					



		<p>se costo unitario > 50 €</p>		
<p>CENE DI NATALE CON DIPENDENTI E/O TERZI</p>	<p>Le cene organizzate dall'impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi non rientrano nelle cessioni gratuite di beni ma, costituiscono una prestazione di servizi gratuita (somministrazione di alimenti e bevande).</p> <p>In particolare, rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali, feste e ricevimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze o eventi religiosi, purché alle stesse non partecipino esclusivamente dipendenti dell'impresa.</p> <p>Tali spese rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell'art. 109 comma 5 del Tuir. Il costo sostenuto è quindi deducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel limite del 75% della spesa sostenuta come per le spese sostenute per alberghi e ristoranti; ◆ nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente¹⁸. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff; width: 200px; text-align: center;"> <p>Cena di Natale solo per dipendenti</p> </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 200px; text-align: center;"> <p>Prestazione di servizi gratuita 100% indeducibile</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff; width: 200px; text-align: center;"> <p>Cena di Studio "mista" clienti e dipendenti</p> </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 200px; text-align: center;"> <p>Spese di rappresentanza deducibili nel limite del 75% spesa e 5‰ lavoro dipendente</p> </div> </div> <p>Ai fini Iva, le spese per cene di Natale con i dipendenti risultano indetraibili in quanto relative ad un costo per i dipendenti.</p>			

¹⁸ art. 100, comma 1 del Tuir.



MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I: DOMANDE DAL 10.12.2024

INTRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre è stato pubblicato il [decreto del MIMIT \(Ministero delle Imprese e del Made in Italy\) dell'8 agosto 2024](#), inerente la concessione per l'anno 2024 della **misura agevolativa voucher 3I**.

Successivamente è stato pubblicato il [decreto direttoriale n. 1933 del 19 novembre 2024](#) che definisce i **termini e le modalità per la presentazione delle domande** di accesso all'agevolazione, **in partenza il 10 dicembre 2024**.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile chiederlo.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** cd. "Voucher 3I"?
2. Quali sono i **servizi acquisibili tramite il Voucher 3I**?
3. Quali sono i **criteri e le condizioni per l'erogazione del voucher**?
4. **Quando** si presentano le **domande per il voucher**?
5. Quali sono le **modalità di presentazione delle domande** per il voucher?
6. Quando si procede alla **revoca del voucher 3I**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA E' IL CD. "VOUCHER 3I"?

R.1. In generale, possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione **le start-up innovative e le microimprese.**

Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi sono stati definiti con decreto del direttore generale della Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Tale decreto è stato pubblicato **il 19 novembre con il numero 1933, insieme all'allegato contenente gli oneri informativi.**

LINK UTILI
DECRETO
ALLEGATO 1 – ONERI INFORMATIVI

Per la concessione del Voucher 3I sono disponibili le risorse pari a complessivi 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

Prima di entrare nel merito dell'agevolazione, si riportano di seguito alcune definizioni che possono essere utili ai fini dell'agevolazione in commento:

DEFINIZIONI	
start-up innovative	imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese
microimprese	le microimprese ¹⁹ che <ol style="list-style-type: none"> occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro
domanda di brevetto	la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale
domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda	la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi , il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale ²⁰
servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda nazionale	i servizi relativi <ol style="list-style-type: none"> alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, al deposito della domanda presso l'Ufficio estero
fornitori di servizi	i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati iscritti negli appositi elenchi

¹⁹ come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014

²⁰ secondo le disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione richiamato dall'art. 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005)



	e visibili nei rispettivi portali istituzionali agli indirizzi: https://www.ordinebrevetti.it/it/elenco https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i
soggetto gestore	l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia
deposito all'estero	i servizi relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, che al deposito della domanda presso l'Ufficio estero

D.2. QUALI SONO I SERVIZI ACQUISIBILI TRAMITE IL VOUCHER 3I?

R.2. Per espressa previsione, **tramite il voucher 3I è possibile acquisire i servizi di consulenza** relativi:

a	all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione
b	alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
c	al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto



I servizi per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere **forniti esclusivamente** dai **consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti in appositi elenchi** predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene **su base volontaria**, tramite la **presentazione della propria candidatura**

Per espressa previsione, ciascun soggetto beneficiario può **richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio**. Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I²¹.

D.3. QUALI SONO I CRITERI E LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER?

R.3. Ricordiamo che il Voucher 3I è funzionale all'acquisizione, da parte di microimprese e start-up innovative, di uno solo dei servizi di consulenza agevolabili che devono essere erogati esclusivamente dai fornitori del servizio.

L'**importo del voucher 3I** è concesso, tramite una **procedura automatica a sportello**, nei limiti di **aiuti "de minimis"**²² nelle seguenti misure:

IMPORTO VOUCHER 3I	
euro 1.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive
euro 3.000,00 +	per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito

²¹ ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58
²² di cui al regolamento (UE) 2023/283




IVA	presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
euro 4.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto

Il voucher **non include gli oneri relativi a tasse e diritti** concernenti il deposito delle domande di brevetto.

D.4 QUANDO SI PRESENTANO LE DOMANDE PER IL VOUCHER?

R.4. In generale le domande devono essere presentate **a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi**, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.

Invitalia procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell'avvenuto



esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.

D.5 QUALI SONO LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL VOUCHER?

R.5 Per potere accedere all'agevolazione è necessario rispettare il seguente iter:

1	<p>il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia) nella quale deve essere indicata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, 2. il fornitore individuato 3. e la relativa accettazione dell'incarico
2	<p>Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile da Invitalia b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> a. possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; b. aiuti "de minimis" già percepiti; c. regolarità contributiva dell'impresa richiedente; d. assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente; e. assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi; f. carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; g. procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione



	<p>di risorse pubbliche.</p> <p> Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei commi precedenti non saranno oggetto di valutazione e sono dichiarate decadute.</p>
3	<p>Ricevuta la domanda Invitalia fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In caso di esito positivo: rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. ◆ In caso di esito negativo: procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente
4	<p>A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal Invitalia sull'effettiva erogazione del servizio, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP.</p>
5	<p>I servizi oggetto del Voucher 3I devono essere erogati dal fornitore del servizio entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Voucher 3I. Entro tale termine l'impresa richiedente è tenuta a trasmettere a Invitalia</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una relazione conclusiva dettagliata sul servizio ricevuto, redatta secondo il modello previsto, sottoscritta dal fornitore del servizio e controfirmata dall'impresa beneficiaria. b) il Voucher 3I; c) qualora serva, copia della documentazione di deposito della domanda di brevetto nazionale o estera, nonché copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa di deposito delle predette domande.
6	<p> Invitalia procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi.</p> <p>Tranne nel caso in cui il Voucher riguardi l'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, l'esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.</p>

Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si devono impegnare a non richiedere anticipi di pagamento, né ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.

Come previsto nel decreto, **non sono ammessi al pagamento** tramite il voucher 3I

1. i **servizi erogati da soggetti non inclusi negli appositi elenchi** o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi.
2. i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente
3. variazioni del fornitore del servizio rispetto a quello individuato in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

D.6 QUANDO SI PROCEDE ALLA REVOCA DEL VOUCHER 3I?

R.6. Il Voucher 3I è revocato qualora:

a	il Soggetto gestore accerti la variazione del fornitore del servizio rispetto a quello individuato in sede di rilascio del voucher
----------	---



b	l'impresa richiedente non trasmetta al Soggetto gestore, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Voucher 3l, la relazione conclusiva dettagliata sul servizio erogato
c	le verifiche preordinate al pagamento del voucher, di cui all'articolo 6 del presente decreto, si concludano con esito negativo



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 429889 del 28 novembre 2024](#)

Determinazione **della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile** per gli **investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023** dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 56/E del 26 novembre 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli **investimenti nel Mezzogiorno** effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura - articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.

[Risoluzione 55/E del 26 novembre 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi a **Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche**, risultanti dall'ulteriore ripartizione prevista dall'articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 224 del 19.11.2024 alla n. 232 del 28.11.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 29.11.2024 AL 13.12.2024

Sabato 30 novembre 2024

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Sabato 30 novembre 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** devono provvedere al versamento della **6° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro lunedì 9 dicembre 2024**.

Lunedì 2 dicembre 2024

Versamento della **seconda dell'acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi** e Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, nonché dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.

PROROGA AL 16 GENNAIO 2025

Per i **titolari di partita IVA** che nell'anno precedente hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro**, è stabilita la **proroga al 16 gennaio**



2025 del termine per il **versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi**. La proroga **non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi assicurativi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto **in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo**, da gennaio a maggio 2025.

Lo ha comunicato il MEF con [Avviso del 27 novembre](#).

Lunedì **2 dicembre 2024**

Termine ultimo (prorogato al 30.11.2024, in luogo del 30.06, dal decreto Omnibus convertito in [legge n 143/2024 pubblicata in GU n 236 dell'8 ottobre](#)) entro il quale effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva** del 16% (in **unica soluzione o come prima rata di tre annuali di pari importo**) dovuta per la **rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Termine ultimo anche per la predisposizione della **perizia giurata** di stima da un professionista abilitato.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Termine ultimo per il **versamento della seconda delle due rate** di pari importo previste per effettuare l'**adeguamento delle esistenze di magazzino all'01.01.2023**.

Lunedì **2 dicembre 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a ottobre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.



Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Lunedì 2 dicembre 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **ottobre 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, **Sportelli** Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'**app IO**, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì 2 dicembre 2024

Tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno devono inviare all'Agenzia delle entrate **dal 18 novembre al 2 dicembre 2024** una nuova **comunicazione attestante l'avvenuta realizzazione**



degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata (art. 1 del DI 9 agosto 2024, n. 113).

La **comunicazione integrativa ZES Unica** deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione, e deve essere inviata con le stesse modalità previste per la comunicazione originaria. La **trasmissione** telematica della comunicazione integrativa è effettuata **utilizzando esclusivamente il software denominato "[ZES UNICA INTEGRATIVA](#)"**.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Per i soggetti obbligati, il **2 dicembre 2024** (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) **scade** il termine per il **pagamento dell'imposta di bollo** sulle **fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno 2024**, ricordando che, **se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro**, il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il **30 novembre** (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24).

Lunedì **2 dicembre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli



soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri delle **cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, relativi al mese precedente.

Lunedì **2 dicembre 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione** dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **3° trimestre solare del 2024**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili),
- ◆ relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali),

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Giovedì **12 dicembre 2024**

I contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del D.lgs. n. 13 del 2024, che:

- ◆ hanno **presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi** entro il **31 ottobre 2024**
- ◆ e che **non hanno aderito al concordato preventivo biennale**,

possono farlo presentando entro il **12 dicembre 2024** una **dichiarazione integrativa**.

Questa possibilità è **esclusa** nei casi in cui nella suddetta **dichiarazione integrativa** siano indicati:

- ◆ un **minore imponibile**
- ◆ o, comunque, un **minore debito** d'imposta ovvero un **maggiore credito**

rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Inoltre, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, **sono esclusi i contribuenti** esercenti attività





d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime
forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge di stabilità 2015.

